

Opportunità e legalità nella magistratura cantonale ticinese

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia comparata italo-elvetica¹

Parole-chiave: *Magistratura; Canton Ticino; Svizzera*

Key-words: *Tribunals; Departement of Ticino; Switzerland*

*Nel ricordo devoto e cristiano
di mia Nonna
Angela Bono Vedova Altieri
Farfengo di Borgo San Giacomo
(BS) - Italia
25 Giugno 2009*

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

§	Paragrafo di Legge (Articolo)
Art.	Articolo
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Cost.	Costituzione italiana
C.P.	Codice Penale italiano
C.p.p.	Codice di Procedura Penale italiano
C.S.M.	Consiglio Superiore della Magistratura
DCGP	Dipartimento cantonale di Giustizia e Polizia
G.I.A.R.	Giudice dell' Istruzione e dell' Arresto
LOG	Legge sull' Organico giudiziario (10 Maggio 2006)
M.P.	Ministero Pubblico del Cantone
O.P.	Ordinamento Penitenziario
RDAT	Rivista di Diritto Amministrativo ticinese
SJZ	Schweizerische Juristen Zeitung
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch
ZBJV	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins

¹ Per espressa rinuncia dell' Autore, il presente Studio **non** è sottoposto a strette regole canoniche di Copyright, salvo il normale nonché ragionevole obbligo di citazione dell' Autore e della Fonte (www.ristretti.it). Pertanto, le pagine che seguono potrebbero trovarsi riprodotte in altri Siti diversi da www.ristretti.it

1. La Magistratura cantonale ticinese ²

Ai sensi del comma 2 Art. 123 B.V.³, sin dalla propria fondazione, la Svizzera ha (*rectius*: aveva) riservato alla Normazione cantonale l' amministrazione del Diritto Processuale. Tale affascinante delega federalistica di poteri permetteva alle singole Magistrature locali di conformare Decreti, Ordinanze e Sentenze ai bisogni peculiari di ciascuna zona del Distretto giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, la promulgazione dei Codici di Procedura Civile e Penale federali ha costituito una grave invadenza del Legislatore di Berna in danno dei singoli Riti previgenti in ciascun Cantone. Altrettanto aberrante risulta pure, nel caso del Ticino, l' abrogazione del c.d. <<Codice Pedrazzini >>, fatte salve le competenze cantonali nelle tematiche del Diritto Penale Amministrativo (Artt. dal 312 al 322 octies StGB), dell' Esecuzione Penitenziaria (Titolo XII C.p.p. Cantonale ticinese), nonché della renitenza al Servizio militare (Art. 276 StGB⁴)

A parere di chi redige, le nuove Procedure hanno tradito il secolare federalismo elvetico, a norma del quale il Processo Civile (comma 2 Art. 122 B.V.⁵) ed il Processo Penale (comma 2 Art. 123 B.V.⁶) costituiscono una prerogativa nomogenetica di rango cantonale.

Del resto, la tanto decantata << *sinergia interregionale* >> nelle materie della Procedura civile, penale ed amministrativa era già sufficientemente garantita dagli accordi intercantionali previsti dall' Art. 48 B.V.⁷. A tal proposito, si ponga mente p.e. ai tre Trattati in tema di Esecuzione Penitenziaria.

Chi scrive, pur rifuggendo da apologie o nostalgie politiche, ritiene che le Norme di Procedura locali sortiscano soluzioni più idonee ai fini di una funzionale amministrazione della giustizia. P.e., l' abrogato Art. 339 C.p.p. Cantonale ticinese⁸ (*Consiglio di Vigilanza*) consentiva di

2 **Avvertenza: la numerazione degli Articoli dello StGB si riferisce al Testo previgente alla Riforma del 2006**

3 Art. 123 comma 2 B.V.

L' organizzazione dei Tribunali, e l' amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l' esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione di Legge

4 Art. 276 StGB

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

Chiunque pubblicamente provoca alla disubbidienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto è punito con la reclusione

La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione

5 Art. 122 comma 2 B.V.

L' organizzazione dei Tribunali, la procedura giudiziaria e l' amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni

6 Art. 123 comma 2 B.V.

L' organizzazione dei Tribunali e l' amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l' esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione di Legge

7 Art. 48 B.V.

Trattati intercantionali

I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni o istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d' interesse regionale

La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze

I trattati intercantionali non devono contravvenire al diritto ed agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione

8 Art. 339 C.p.p. Cantonale ticinese

Consiglio di Vigilanza

Competenze

Il Consiglio di Vigilanza è l' autorità competente:

a. a concedere e revocare la liberazione condizionale dei condannati; a stabilirne le condizioni; e a ricollocarli nello stabilimento (Art. 38 StGB)

b. a ordinare la cessazione dell' internamento, del collocamento in una casa di salute o di custodia e del trattamento

concretizzare gli Artt. da 37 a 62 StGB (*Esecuzione delle pene e delle misure* ⁹) meglio di Norme federali universalmente, caoticamente ed indebitamente riferite all' intero territorio della Confederazione. Ovverosia, i Cantoni svizzeri posseggono usi e costumanze variegata e, quindi, meritevoli di discipline giuridiche altrettanto specifiche e particolareggiate. Ne è prova il tradizionale concetto svizzero di *Unmittelbarungsverwaltungsdemokratie* (democrazia diretta). Nessuno ipotizza il ritorno alla mitizzata solidarietà intercantonale simboleggiata dal giuramento di Rütli o dal folklore delle sagre regionali. Tuttavia, non si può e non si deve negare il secolare ed invidiabile paradosso elvetico di una frammentazione del territorio pur nell' unità di una sola Heimat. In buona sostanza, il liberticida Codice di Procedura Penale federale del 2005 viola il granitico principio autonomista ex Art. 3 B.V.¹⁰

Per esemplificare le nuove summenzionate antinomie, si consideri p.e., sotto il profilo della *ratio*, che, con il nuovo Codice di Procedura Penale federale, un reato come la corruzione passiva (Art. 322 quater StGB¹¹) viene contraddittoriamente lasciato all' applicazione di Norme di Rito localistiche e, pertanto, potenzialmente lassiste. Specularmente, la rieducazione penitenziaria (vecchio Art. 37 comma 1 StGB¹²) risulta affidata ai singoli Dipartimenti di Giustizia e Polizia,

ambulatorio di un condannato, quando non esista più la causa che ha dato luogo alla misura; la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento quando la causa della misura non sia completamente cessata.

c. a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato che dal giudice è stato internato quale delinquente abituale (Art. 42 cifra 4 StGB)

d. a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato collocato dal giudice in una casa di educazione al lavoro (Art. 100 ter cifra 1 StGB), a decidere se la misura sia da togliere o da continuare, se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora adempiute dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento (Art. 100 ter cifra 2 StGB), a far eseguire la misura in un Penitenziario (Art. 100 bis cifra 4 StGB)

e. ad ordinare la liberazione dei condannati collocati in un asilo per alcoolizzati o tossicomani (Art. 44 cifra 4 cpv. 1 StGB) e la cessazione del trattamento ambulatoriale, a concedere e revocare la liberazione condizionale di questi condannati (Art. 44 cifra 4 cpv. 2 StGB, Art. 45 cifra 3 StGB), a stabilirne le condizioni (Art. 45 cifra 2 StGB) e a sottoporli al Patronato (Art. 44 cifra 4 cpv. 2 StGB)

f. a decidere se e a quali condizioni l' espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova (Art. 55 cpv. 2 StGB) e a pronunciare la revoca di questo beneficio (Art. 55 cpv. 4 StGB)

L' istanza di cessazione dell' internamento, del collocamento in una casa di cura o di custodia, in un asilo per alcoolizzati o tossicomani, in una casa di educazione al lavoro, del trattamento ambulatoriale di un condannato può essere presentata dall' interessato o dal Dipartimento delle Istituzioni

Il Consiglio di Vigilanza esamina d' ufficio se e quando debba essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova (Art. 45 cifra 1 StGB)

La domanda di revoca della liberazione condizionale può essere presentata dal Dipartimento delle Istituzioni o dal Procuratore pubblico

Per garantire l' espiazione della pena residua derivante dall' eventuale revoca della liberazione condizionale, il Consiglio di Vigilanza può, se vi è pericolo di fuga, chiedere alla Camera dei ricorsi penali, con istanza motivata, il mantenimento in carcere dell' interessato

In caso di mantenimento della carcerazione, l' interessato può chiedere in ogni tempo, mediante istanza diretta al Consiglio di Vigilanza, di essere messo in libertà provvisoria; la decisione negativa può essere impugnata mediante ricorso alla camera dei ricorsi penali

9 attuali Articoli dal 34 al 96, nuovo StGB

10 Art. 3 B.V.

Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione

11 Art. 322 quater StGB

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un' autorità giudiziaria o di un' altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall' autorità o di arbitro, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un' omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d' ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione

12 Art. 37 comma 1 StGB (testo e numerazione previgenti alla Riforma del 2006)

Esecuzione delle pene di reclusione e di detenzione

Le pene di reclusione e di detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un' azione

allorquando necessitava, almeno per tale fattispecie *post judicatum*, un piano di Riforma assai più ampio di quello contenuto nei Lavori Preparatori degli Anni Duemila. P.e., nessun Autore, *de jure condendo*, ha dissertato compiutamente la problematica dell' odierno sovrannumero di detenuti sudamericani e slavi nei Penitenziari della nostra Confederazione, con la conseguenza che l' ideale di un Carcere multietnico è stato ridotto ad un misero programma ormai astratto e dimenticato

Il dispotismo giuridico-ordinamentale delle nuove Procedure ha obliato che la maggior parte degli illeciti risulta meglio conoscibile se sottoposta ad una Normazione processuale locale e, per ciò stesso, meglio idonea a comprendere e giudicare forme di reati e di devianze incarnate entro un contesto sociale regionale e territorialmente nonché culturalmente ben delimitato e circoscritto.

Addì 10/05/2006, il Gran Consiglio del Canton Ticino ha novellato la Legge sull' Organizzazione Giudiziaria. Il Testo previgente risaliva al 24/11/1910 e si era ormai palesato, decennio dopo decennio, non più idoneo in raffronto alla concreta realtà giuridica, sociale, nonché economica degli anni Duemila.

Pertanto, allo stato attuale, sono Organi Giudiziari di rango cantonale:

1. i **Giudici di Pace**
2. le **Preture**
3. la **Pretura Penale**
4. il **Tribunale d' Appello**, comprendente, al proprio interno,
 - la *Sezione di Diritto Civile*
 - la *Sezione di Diritto Pubblico*
 - il *Tribunale Cantonale Penale*
 - la *Camera dei Ricorsi Penali*
 - la *Corte di Cassazione e di Revisione Penale*
 - la *Camera per l' Avvocatura ed il Notariato*
 - il *Consiglio di Moderazione*
5. il **Ministero Pubblico**
6. il **Giudice dell' Istruzione e dell' Arresto (G.I.A.R.)**
7. il **Giudice per l' applicazione della pena**
8. il **Consiglio della Magistratura**

A differenza di quanto statuito nella pregressa Normazione, dal 2006 i Magistrati sono eletti dal Gran Consiglio. Viceversa, i 38 Giudici di Pace effettivi e gli altrettanti Supplenti vengono eletti dai cittadini svizzeri ticinesi non interdetti ed aventi compiuta la maggiore età.

La L.O.G. del 1910 prescriveva, a titolo di requisito imprescindibile, che il Magistrato detenesse almeno una licenza in Diritto. Al contrario, la Legislazione attuale esclude dal possesso del summenzionato titolo accademico i membri delle Giudicature di Pace. In ogni caso, Giudici, Pretori, Consiglieri e Ministero Pubblico sono severamente tenuti ad abbandonare, durante i dieci anni di incarico, ogni attività privata di matrice imprenditoriale. Né essi possono esercitare l' Avvocatura, il Notariato, un mandato parlamentare o governativo, oppure un qualsivoglia ruolo aziendale di dirigenza, di vigilanza o di amministrazione con fini di lucro

I **Giudici di Pace** sono territorialmente e capillarmente presenti in tutti i Distretti, detti anche << Circoli >>. Nel nostro Cantone, ogni Giudice di Pace reca un proprio supplente, salvo nella Sede di Lugano, ove la Giudicatura di Pace comprende anch' essa un membro effettivo ma ben tre colleghi supplenti. Le competenze riservate al predetto Magistrato monocratico sono costituite da tutte le cause aventi *petitum* non superiore ai 2.000,00 Franchi. Sono escluse dalla cognizione dei Giudici di Pace le controversie afferenti a servitù, contratti di locazione e, soprattutto, ogni Processo inerente ad un rapporto di lavoro subordinato

educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera. L' esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa. Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione

Le **Preture** sono radicate ciascuna in ogni micro-zona regionale del Cantone. La popolosa Lugano, viceversa, ospita sei Pretori. Anche il Locarnese ed il Mendrisiotto recano il beneficio di due Preture per valle, ovverosia due Preture a Locarno Città / Locarno Campagna ed altrettante per Mendrisio Nord / Mendrisio Sud. Al Pretore competono le controversie aventi controvalore dai 2.000,00 agli 8.000,00 Franchi

La **Pretura Penale** ha sede nel Distretto di Bellinzona ed è composta dal Presidente e dai Pretori dei Circoli di Vallemaggina, Riviera, Blenio e Leventina. La Pretura Penale estende la propria *cognitio causae* all' intero territorio cantonale ticinese. Essa giudica

1. i reati contravventivi,
2. i delitti ed i crimini per i quali il Ministero Pubblico non abbia proposto la detenzione superiore a tre mesi,
3. la pena pecuniaria ripartita fino a 90 aliquote giornaliere,
4. il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore,
5. i reati non gravi contemplati dallo StGB,
6. i reati fiscali aventi ad oggetto l' avasione di imposte federali,

Il **Tribunale d' Appello**, composto di 22 Giudici e 12 Supplenti si suddivide

- nella *Sezione riservata alle cause Civili*
- in quella relativa alle *controversie giuspubblicistiche*.
- nel *Tribunale Cantonale Penale*.

In sintesi, le tre menzionate ramificazioni del Tribunale d' Appello esaminano fattispecie più gravi rispetto alle devianze meno antiggiuridiche lasciate alla cognizione dei Giudici di Pace, del Pretore Civile e del Pretore Penale

Il Tribunale d' Appello comprende, nel proprio organico, anche:

- la *Camera dei Ricorsi Penali*, assai simile al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), introdotto, in Italia, nel 1989 dalla Riforma Vassalli-Pisapia
- La *Corte di Cassazione e di Revisione Penale*, composta da tre Giudici della Sezione di Diritto Civile del Tribunale d' Appello. Avanti ad essa, le Parti Processuali possono cassare Sentenze, Ordinanze o Decreti emessi dalla Pretura Penale e da Magistrati del Tribunale d' Appello
- La *Camera per l' Avvocatura ed il Notariato* è composta dal Presidente del Tribunale d' Appello, che la presiede, e da due Giudici. Essa esercita una potestà di vigilanza sull' Ordine degli Avvocati e su quello degli Avvocati-Notai
- Il Consiglio di Moderazione è composto da tre Giudici preposti alla tutela del libero e corretto svolgimento del servizio di Patrocinio gratuito o d' ufficio (v. L.F. 03/06/2002)

Il **Ministero Pubblico** ha sede a Lugano ed è composto di un Procuratore generale Cantonale, di 14 Procuratori Pubblici e di 6 Sostituti Procuratori Pubblici. Esso è per antonomasia il Magistrato Requirente. I suoi poteri e le Norme in tema di collaborazione con la Polizia Cantonale richiamano molto da vicino la giuridificazione italiana del << Pubblico Ministero >>

Il **Giudice per l' Istruttoria e per l' Arresto (G.I.AR)** ha rafforzato il garantismo processuale elvetico, anche a livello cantonale. Prima della nuova LOG del 2006, pochi Cantoni, tra cui il Canton Ginevra, possedevano la suddetta figura, la quale appare senza dubbio indispensabile ai fini della tutela accusatoria dei diritti dell' indagato.

Il **Giudice per l' applicazione della Pena** corrisponde all' italico Magistrato di Sorveglianza. Esso finalmente affranca il canton Ticino dalla spinosa diatriba relativa al passaggio

da una tutela giustiziale del detenuto ad un sistema di garanzie giurisdizionale in senso proprio. Nei prossimi anni è ormai scontata la codificazione di un Rito di Sorveglianza *post judicatum*, come già accade in Italia dopo la Riforma de 1975

Il Consiglio della Magistratura esercita potere disciplinare sui Magistrati sia Requirenti sia Giudicanti. Ha sede a Lugano ed è composto da 7 membri e 5 supplenti. 3 membri e 2 supplenti debbono essere scelti tra i Magistrati già in carica. 4 membri e 3 supplenti sono eletti a cura del Gran Consiglio

Nei confronti del Magistrato inadempiente o reo di corruzione, il Consiglio della Magistratura infligge pene lievi (ammonimento e multa sino a 10.000,00 Franchi) oppure estreme (sospensione sino a tre mesi o destituzione)

2. L' indipendenza della Magistratura cantonale: necessità o utopia ?

Nel Canton Ticino e, più latamente, nell' intera Confederazione sussiste una pericolosa confusione culturale riguardo al tema dell' indipendenza dei Magistrati cantonali. La predetta tensione socio-ideale risulta oggi acuita dal prepotente dilagare, nella Svizzera italo-fona, delle nuove narco-mafie di origine slavo-balcanica. A tal proposito, il M. P. Dick Marty ebbe modo di rimarcare che <<*il tema è attuale, drammaticamente attuale. Sì, perché ritengo che l' indipendenza della giustizia sia minacciata, oggi più di ieri. Minacciata da chi ? Da chi, al potere, vede nella giustizia un ostacolo alla realizzazione dei propri piani, dall' indifferenza dei più e dagli interessati stessi, troppo spesso rintanati nella loro torre d' oro, schizzinosi e poco propensi ad affrontare il necessario dibattito e a condurre le inevitabili battaglie*>> (MARTY 2006)

Nel 2006, il Gran Consiglio del Canton Ticino novellò radicalmente la Legge sul' Organico giudiziario (L.O.G.). Tale drastica riforma permise di rinnovare anche l' assopito e malfunzionante Consiglio di disciplina della Magistratura. La composizione del nuovo Organo di controllo sulla Giurisdizione prevede oggi sette membri e cinque supplenti. Ai sensi del nuovo Art. 77 LOG, tre membri e due supplenti devono essere scelti tra Magistrati in carica. Quattro membri e tre supplenti del Consiglio della Magistratura sono eletti dal Gran Consiglio, il quale sceglie tali componenti fra Magistrati, ex Magistrati o altri cittadini incensurati. Interessante è il fatto che non più di due membri e di un supplente possano ricoprire il ruolo professionale di Avvocati – Notai. In buona sostanza, la Riforma del 10/05/2006 manifesta, a livello di *ratio*, l' intento ideale di far sorvegliare l' Autorità Giudiziaria ticinese anzitutto da << *cittadini attivi* >> (Art. 77 comma 5 LOG) non necessariamente licenziati in Diritto e , pertanto, propensi ad una più democratica semplificazione dei pur necessari controlli istituzionali a carico di Giudici, Ministeri Pubblici e GIAR. Ovverosia, il Legislatore teme il costituirsi di un' *élite* aristocraticamente sorda nei confronti delle petizioni e delle doglianze recate innanzi da singoli cittadini, da residenti, da Parti processuali nonché dalle ormai numerose Associazioni private di contestazione sociale non necessariamente composte da individui detentori un' elevata cultura tecnico-giuridica.

In Dottrina non sono però mancate le opinioni dissenzienti. CHIESA (1997) asserì senza perifrasi il dovere di una terzietà financo fondamentalista da parte dei sette (4 + 3) membri del Consiglio della Magistratura eletti dal Parlamento cantonale. Ovverosia, ogni spontanea intersezione epistemologica con l' opinione pubblica viene percepita alla stregua di un danno, anziché di una realistica visione della realtà. Secondo tale Autore, dal punto di vista empirico, i Consiglieri di nomina politica dovrebbero dar prova, nel corso del loro mandato di sei anni, di lontananza dai dibattiti partitici. Inoltre, << *le Norme sulla composizione del Consiglio della Magistratura debbono esprimere due principi fondamentali:*

1. *la predominanza di Magistrati in seno al medesimo*
2. *l' esclusione della componente politica*

... *il Legislatore ticinese ha voluto realizzare in modo radicale il principio dell' indipendenza del*

*nuovo organismo dalle autorità politiche e dal' apparato amministrativo del Cantone >> (CHIESA 1997). Chi redige contesta aspramente tale utopia di un Organo di Sorveglianza sulla Magistratura oniricamente (*rectius*: kelsenianamente) proteso all' esaltazione di una casta professionale avulsa dal vivere comune.*

I compiti affidati al Consiglio della Magistratura del Canton Ticino somigliano assai all' elencazione programmatica ex Art. 105 della Costituzione italiana¹³. Più specificamente, tale Istituzione di Vigilanza redige un rapporto annuale indirizzato al Presidente del Dipartimento cantonale di Giustizia e Polizia (DCGP). In secondo luogo, esso reca il diritto potestativo di comminare, *ex officio* o su richiesta delle parti lese, sanzioni disciplinari a carico di Magistrati colposamente o dolosamente inadempienti ai loro doveri. Assai più rara, ancorché prevista, è la sospensione dall' incarico (v. *leading-case Franco Verda*)

Alla luce di una ben più approfondita analisi, si evince che la nuova L.O.G. del 10/05/2009, specialmente nei Lavori Preparatori, ha recato il coraggio intellettuale di negare l' ormai vetusto rigore del dogma illuministico della separazione dei poteri nello Stato moderno. Ad esempio, si consideri il caso di un Decreto cantonale emesso dal Consiglio di Stato previa Legge-delega approvata dal Gran Consiglio. Ora, una sopravveniente declaratoria di annullamento per incostituzionalità pronunciata a cura del Tribunale Cantonale d' Appello rivela la non-soluzione di continuità intercorrente tra Potere Legislativo, funzioni di Governo e competenze giudiziali. Ovvero, detto Decreto si innesta in un ciclo di perenne, ineludibile ed anzi corretta commistione tra il momento costituzionale del legiferare e l' altrettanto insopprimibile fase del controllo giurisdizionale. Il realistico esempio testé illustrato indebolisce il mito post-napoleonico di una Magistratura << *soggetta soltanto alla Legge* >>¹⁴. Anzi, per quanto possa apparire, almeno in Italia, giuridicamente blasfemo, in Svizzera non forma affatto un valore assoluto la sussistenza di una << *Magistratura costituente un ordine indipendente ed autonomo da ogni altro potere* >>¹⁵. Del resto, a prescindere da una retorica avulsa dalla Prassi Forense quotidiana, i non pochi poteri attribuiti, in Italia, ex Art. 105 Cost.¹⁶ al C.S.M. dimostrano le inevitabili interpolazioni tra Diritto Processuale Penale, Diritto Costituzionale e mantenimento dell' equilibrio (anche) socio- politico dell' Ordinamento nazionale. Del pari, nella Procedura Penale francese, le invadenti prerogative attribuite al Ministro della Giustizia annichiliscono o, quanto meno, indeboliscono il libero esercizio delle indagini spettanti al Ministero Pubblico. In buona sostanza, anche nel caso della Svizzera (ABRAVANEL 1985 ; AUER 1986) permangono (*rectius*: debbono permanere) intersezioni ontologiche tra Autorità Giudiziaria e poteri qualitativamente esterni all' Ordinamento giudiziale.

Un primo esempio circa la necessaria unità operativa dei tre Poteri statuali di settecentesca memoria può essere costituito dal processo a carico del giovane adulto ai sensi degli Artt. 100¹⁷ e 100 bis¹⁸ StGB. Infatti, in tale fattispecie, il Pretore distrettuale risulta vincolato dai pareri psico-

13 Art. 105 Cost.

Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell' ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati

14 Art. 101 comma 2 Costituzione italiana

15 Art. 104 comma 1 Costituzione italiana

16 *ut supra*

17 Art. 100 StGB

Limiti d' età – Indagini

Se l' agente, nel momento in cui ha commesso il crimine o il delitto aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, sono applicabili le disposizioni generali del presente Codice, riservati gli Articoli 100 bis e 100 ter

Ove occorra, il giudice indaga sulla condotta, l' educazione e le condizioni di vita ed assume rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale, come anche sull' educabilità al lavoro dell' agente

18 Art. 100 bis StGB

Collocamento in una casa di educazione al lavoro

Se l' agente è seriamente turbato o minacciato nello sviluppo del suo carattere, abbandonato o dedito alla

pedagogici e trattamentali espressi dal Servizio d' Igiene Mentale competente per territorio. Pertanto, nel caso summenzionato, la P.A. sanitaria cantonale (apparato governativo) burocratizza ed influenza la Magistratura (potere giudiziario). Anche nel Diritto italiano, il soggetto giudicante non opera entro un' inverosimile astrattezza ed indipendenza persa tra le nuvole della pura teoria. P.e., nel Rito di Sorveglianza italiano, l' Art. 47 commi 1-3 O.P.¹⁹ presuppone il possesso e l' esercizio di competenze educative apparentemente esterne al ruolo di Giudice. Similmente, nell' applicazione degli Artt. 63²⁰ e 64²¹ StGB²² (Artt. 62²³ e 62 bis²⁴ C.P. per l' Italia) l' Organo

dissolutezza o all' ozio e l' atto da lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare, invece di una pena, il collocamento in una casa d' educazione al lavoro, se si deve presumere che con siffatta misura si potranno prevenire nuovi crimini o delitti

La casa d' educazione al lavoro è separata dagli altri stabilimenti previsti nella legge

Il collocato è istruito in un lavoro che tenga conto delle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. Il suo carattere, la sua formazione intellettuale e fisica e le sue conoscenze professionali devono essere sviluppati nella misura del possibile

Il collocato può essere autorizzato a compiere la formazione professionale o a svolgere un' attività professionale fuori dallo stabilimento

Se il collocato trasgredisce ostinatamente la disciplina della casa o è restio ai metodi educativi ivi applicati, l' autorità competente può far eseguire la misura in un Penitenziario. Se cessa la causa del trasferimento, l' autorità competente deve ricollocarlo nella casa d' educazione al lavoro

19 Art. 47 commi 1-3 O.P.

Affidamento in prova al Servizio sociale

Se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato può essere affidato al Servizio sociale fuori dall' Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell' osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in Istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L' affidamento in prova al Servizio sociale può essere disposto senza procedere all' osservazione in Istituto, quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2

20 Art. 63 StGB (versione previgente alla Riforma)

Regola generale

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui

21 Art. 64 StGB (versione previgente alla modifica ex LF 24/03/2006)

Attenuazione della pena – circostanze attenuanti

Il giudice può attenuare la pena se il colpevole ha agito per motivi onorevoli

in stato di grave angustia

sotto l' impressione di una grave minaccia, od incitamento di persona cui deve ubbidienza o da cui dipende

se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima

se ha agito nell' impeto d' ira o d' intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa

se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui

se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta

se il colpevole aveva compiuto i diciotto anni ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell' atto

22 **Avvertenza: la numerazione dei testé menzionati Articoli dello StGB si riferisce alla versione pregressa alla Riforma del 2006**

23 Art. 62 C.P.

Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1.

l' avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale

2.

l' aver reagito in stato d' ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

3.

preposto al giudizio, collegiale o monocratico che sia, subisce un' ineludibile influenza etero-normativa. Oppure ancora, il Magistrato, tanto nella Confederazione quanto in Europa, è o non è fonte di produzione del Diritto qualora una Sentenza debba sociologicamente sortire un effetto metanormativo di deterrenza collettiva. Anche REBER (1995) sostiene che, in epoca post-napoleonica, si è creato il falso idolo di una Magistratura dogmaticamente avulsa dal contesto sociale in cui essa opera. Viceversa, sussistono spazi di interazione ontologica, irrinunciabile, indispensabile tra il Potere Giudiziario e gli altri due Poteri dello Stato moderno. In buona sostanza, l' esempio del Consiglio della Magistratura dimostra l' inopportunità di Organi di giudizio chiusi entro un paradiso artificiale di pura autonomia filosofica. Ovverosia, una A.G. troppo indipendente dai fatti sociali risulta inidonea, specialmente perché la devianza non è né atemporale, né immutabile

Non sono mancati, in Dottrina, certuni Autori i quali hanno matematicamente connesso il principio di inamovibilità del Magistrato con il presunto pieno raggiungimento dell' indipendenza connotante gli Organi Giurisdizionali di rango cantonale. Purtroppo, tale fasullo convincimento ha preso consistenza entro svariati Diritti Processuali e Costituzionali europei (Italia²⁵, Francia²⁶, Germania²⁷, Portogallo²⁸, Austria²⁹ ed Olanda³⁰). Viceversa, in Svizzera, secondo SPÜHLER (1994), il Magistrato cantonale ticinese, in tanto in quanto eletto in vista di un mandato raramente rinnovabile e di durata molto limitata, non può cagionare a suo proprio agio e piacimento uno *stare decisis* inopportuno sotto il profilo del perenne rinnovarsi delle Politiche criminali. La Confederazione, e specialmente il Canton Ticino nonché il Canton Ginevra, posseggono Ministeri Pubblici e Giudici amovibili e, in virtù di tale brevità d' incarico, essi risultano meno collusi con

l' aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall' autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza

4.

l' avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l' aver agito per conseguire o l' avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l' evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità

5.

l' essere concorso a determinare l' evento, insieme con l' azione o l' omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa

6.

l' avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni e l' essersi, prima del giudizio e fuori dal caso previsto dall' ultimo capoverso dell' Articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato

24 Art. 62 bis C.P.

Attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell' Articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell' applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto Articolo 62.

Ai fini dell' applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all' Articolo 133 primo comma numero 3) e secondo comma, nei casi previsti dall' Articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall' Articolo 407 comma 2 lettera a) del Codice di Procedura Penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

In ogni caso, l' assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma

25 Art. 107 Costituzione italiana

26 Art. 64 Costituzione francese

27 § 10 Deutsches Richtergesetz

28 Art. 6 Estatuto dos Magistrados Judiciais

29 §§ 99 e 100 Richtergesetz

30 Art. 117 Costituzione olandese; Artt. 36, 51,62 e 84 Legge Organica Giudiziaria

partiti, *Lobbys* economiche e torbidi poteri parastatali occulti. Anche nella presente fattispecie, il Diritto Processuale ticinese dimostra la mera facoltatività di un dogma all' opposto reputato indispensabile nel corso di circa trecento anni di Storia del Diritto *civil lawyer* occidentale

A titolo di corollario, si nota, non senza orgoglio nazionale che la granitica cultura giuridica , pedagogica e criminologica posseduta dai Magistrati del Canton Ticino può costituire una garanzia ulteriore di competenza. Anche in Portogallo, Spagna e Francia, sussiste l' obbligo di frequentare con profitto Scuole di specializzazione *post lauream*. In Olanda, inoltre, il Personale giudiziario deve sottoporsi a tests psico-attitudinali. Infine, Svezia e Germania assumono membri provvisori dell' A.G., i quali vengono inquadrati professionalmente soltanto una volta superato un periodo triennale di prova e di tirocinio.

In conclusione, il Diritto Processuale ticinese rifugge dall' ipostatizzare l' indipendenza del Magistrato cantonale. Del resto, nell' immaginario collettivo europeo nonché nella *Common Law* statunitense persiste la figura di un giudice “ paladino “ della Giustizia, ovvero una sorta di novello William Tell vendicatore dei devianti e dei disagiati. Viceversa, come suggerito dal modello del Canton Ticino, necessita la figura di un Giurista serio, equilibrato e sottoposto anch' egli ai pesi e contropesi socio-politici del Paese ove egli stesso opera e vive.

3. Censure e commenti *de jure condendo*

Allo stato attuale e, perlomeno, sotto il profilo della mera formalità, il garantismo processuale costituisce un fondamentale tratto distintivo sia negli Ordinamenti di *Civil Law* sia nei Sistemi di *Common Law* (MATTEI 1996). In effetti, nemmeno le teocrazie islamiche o le pseudo-democrazie post sovietiche negano diritti procedurali ormai incontestati quali p.e. il criterio accusatorio, il diritto alla difesa, oppure ancora l' onere della ripetizione delle dichiarazioni predibattimentali.

Ciononostante, la Dottrina Processuale italiana si differenzia da quella elvetica a motivo dell' omessa statuizione, in Svizzera, di Norme costituzionali espresse poste a garanzia dell' equità e della correttezza dei Processi civile, penale ed amministrativo. Del resto, gli ammirevoli dispositivi ex Artt. 13³¹, 24³² e 111³³ Cost. rinvergono la loro esistenza nell' amara tragedia del Ventennio

31 Art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, o di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell' autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Legge, l' autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che debbono essere comunicati entro quarantotto ore all' autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

La Legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

32 Art. 24 Cost.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del Procedimento

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per difendersi ed agire davanti ad ogni giurisdizione

La Legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

33 Art. 111 Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Legge

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed

mussoliniano. L'impiego sistematico della tortura, l'esecuzione di sommarie ed informali sentenze di morte, le indicibili atrocità di Marzabotto e delle Fosse Ardeatine hanno generato, nella *ratio* dei Padri Costituenti del 1948 un'insopprimibile repellenza intellettuale avverso a tipologie processuali inquisitorie e prepotenti. Viceversa, dal canto suo, la Confederazione, pur non costituendo un Eden incontaminato, non ha conosciuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale. Le Mobilitazioni in Canton Ticino, negli Anni Trenta e Quaranta, non hanno messo in pericolo quel Diritto " dal volto umano " tale per cui, oggi come allora, il Processo, e specialmente il Rito Penale, sortisce quale via privilegiata << *al fine di rafforzare la libertà, la democrazia, l'indipendenza e la pace in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo* >>³⁴. Similmente, in tempi a noi più vicini, fu la martoriata Sicilia e non la tranquilla Lugano a pretendere finenze codicistiche come p.e. il fondamentale Art. 500 C.p.p.³⁵ (*contestazioni nell'esame testimoniale*).

Un ulteriore elemento, già oggetto d' innumerevoli dibattiti, è costituito dalla composizione quasi completamente elettiva della Magistratura cantonale ticinese. Agli occhi di qualsivoglia giurista europeo, l'elettività del Magistrato appare alla stregua di un' imperdonabile blasfemia tecnica. In effetti, perlomeno di primo acchito, un *civil lawyer* stenta a credere nella possibilità di concretizzare le basilari garanzie del Processo accusatorio (Artt. 29³⁶ e 30³⁷ B.V.) entro il bizzarro

imparziale. La Legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la Legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La Legge regola i casi i cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di Legge. Si può derogare a tale Norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

34 Preambolo del Bundesverfassung, cpv. 2

35 Art. 500 C.p.p.

Contestazioni nell'esame testimoniale

Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi dalle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero

Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto

Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto o in parte di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni

Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata

Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità

Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per le altre circostanze emerse dal dibattimento risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame

Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'Articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente Articolo

36 Art. 29 B.V.

Garanzie procedurali generali

In procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di

contesto di un Organico giudiziario fondato sul consenso popolare. In realtà, il Canton Ticino e, del pari, l'intera Svizzera hanno sino a tutt'oggi saputo calibrare e ben bilanciare il formalismo demagogico con un'ontologica terzietà del Giudice e del Ministero Pubblico. Il Diritto ticinese, nella propria applicazione concreta e quotidiana, risulta ancorato ad un senso della misura e della ragionevolezza tale per cui il Magistrato, benché eletto, risulta immune dagli italici deliri di onnipotenza. P.e., l'ovvia indulgenza sanzionatoria richiesta dal Diritto minorile, in Svizzera non contraddice mai il comune senso della ragionevolezza, del limite e della proporzionalità della pena. Soprattutto, si consideri pure che il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato perennemente ed instancabilmente pongono in essere un inflessibile apparato di reciproci e rigorosi controlli atti a mantenere imparziale lo *jus dicere*

L'esemplificazione somma di tale prodigiosa sinergia tra opportunità e legittimità è fornita dal controllo, in Canton Ticino, sull'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza. Si ponga mente, a titolo paradigmatico, al fatto che, prima della nuova LOG del 10/05/2006, nell'Organico giudiziario della Svizzera italiana, mancava un'Istituzione giurisdizionale in senso proprio sul modello del Tribunale di Sorveglianza italiano introdotto dalla Riforma dell'Ordinamento Penitenziario nel 1975. Pertanto, la tutela del detenuto era affidata ad Organi governativi (il Consiglio di Stato) ma anche ad Assemblee giurisdizionali in senso atipico, ovvero sia composte prevalentemente da Funzionari della Pubblica Amministrazione cantonale (si allude al Consiglio di Vigilanza ed alla Commissione per le Petizioni ed i Ricorsi). Ciononostante, il senso dell'equità, il rigore tecnico e svariate forme metanormative di auto-limitazione riuscivano a rendere quello ticinese uno dei regimi espiativi del Novecento maggiormente e lodevolmente conformi alle Regole Penitenziarie europee ratificate dalla Confederazione nel 1987. In buona sostanza, il Magistrato ticinese, benché eletto, riusciva e riesce a soddisfare istanze popolari ancorché non populistiche, democratiche ancorché non demagogiche. In ogni caso, anche il novellato Art. 73 LOG, introducendo nel 2006 la figura del *Giudice per l'applicazione della pena*, non ha per nulla tradito la funzionalità pragmatica connotante ambiti quali i progressi rieducativi, la buona condotta e l'osservazione personologica quotidiana del detenuto

In Canton Ticino rimane in vigore il Rito pretorile, pur se, ad onor del vero, anche in Italia, in ultima analisi, il Giudice in composizione monocratica ha in parte annichilito la Riforma in materia processualpenalistica del 1989 e quella in materia processualcivilistica del 1991. Oltretutto, l'Ordinamento ticinese conferisce al Pretore censurabili potestà oltremodo ampie. P.e., basti pensare che il solo Distretto di Lugano prevede sei Pretori eletti dai residenti svizzeri e con un lungo mandato . L'incontrastata onnipresenza pretorile riguarda pure i Distretti di Locarno Città, Mendrisio Nord, nonché gli ulteriori Circondari semi-autonomi di Locarno-Campagna e Mendrisio Sud. Nella Dottrina italiana, gli Autori meno tradizionalisti reputano che il Pretore, specialmente se eletto, rappresenti purtroppo un grave pericolo per l'imparzialità della Magistratura (GALATI & SIRACUSANO & TRANCHINA & ZAPPALÀ 1996; TONINI 2000). In effetti, sussiste il rischio di una personalizzazione ideologica e mass-mediatica del Processo. Inoltre, *de jure condendo*, rimane il dilemma se la collegialità dell'Organismo giudicante costituisca veramente oppure no una maggiore garanzia di accusatorietà e di terzietà. Entro siffatta ottica, il che vale anche per l'Italia,

trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

Le parti hanno diritto d'essere sentite

Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti

37 Art. 30 B.V.

Procedura giudiziaria

Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un Tribunale fondato sulla Legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale. I Tribunali d'eccezione sono vietati.

Nelle azioni civili, il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal Tribunale del suo domicilio. La Legge può prevedere un altro Foro.

L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La Legge può prevedere eccezioni

necessita un nuovo e sincero dibattito, nella Svizzera italo-fona, pure circa la composizione monocratica del G.I.A.R. e del Giudice di Pace

Probabilmente, l' Europa dei Montesquieu, dei Voltaire e dei Rousseau risulta eccessivamente ancorata al rigore illuministico della separazione tra Potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Ovverosia e per quanto ciò appaia eterodosso, nella prospettiva della Dottrina e della Prassi Forense elvetica risulta indifferente che il ripristino della Legalità sia operato per via giustiziale o per via giurisdizionale. Tant' è che, in Canton Ticino, anche la differenziazione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi è un orpello frutto di pleonastiche elucubrazioni. Nella società ticinese l' obiettivo è e rimane l' applicazione del Diritto, il tutto a prescindere dalla natura amministrativa o giudiziale dell' Autorità procedente. Per cui, in Ticino, anche in ambito giuridico, l' efficienza fattuale reca un intrinseco primato sulla burocrazia

BIBLIOGRAFIA

ABRAVANEL, *Indépendance de la justice et efficacité du système judiciaire*, Schweizerische Juristen Zeitung (SJZ) n. 87/1985, Schulthees Buch, Zürich, 1985

AUER, *Quelques remarques sur la séparation des pouvoirs et l' indépendance des juges*, in Rivista di Diritto Amministrativo ticinese (RDAT), edita a cura dell' Ufficio di Documentazione, Residenza Governativa, Bellinzona, 1986

CHIESA, *Il Consiglio della Magistratura del Canton Ticino: ruolo e limiti d' intervento*, in AA.VV. *Il Ticino e il Diritto, Raccolta di Studi pubblicati in occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri 1997*, Edito dalla Commissione Ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano, 1997

DICK, *L' indipendenza della Giustizia. Il punto di vista del Ministero Pubblico*, in *Colloquio sull' indipendenza e l' imparzialità della Giustizia* (Atti), Università della Svizzera italiana (USI), Lugano, 12 Ottobre 2006

GALATI & SIRACUSANO & TRANCHINA & ZAPPALÀ, *Diritto Processuale Penale*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1996

MATTEI, *Common Law, il Diritto anglo-americano*, UTET, Torino, 1996

REBER, *Macht und Verantwortung des Richters*, in *Recht, Macht und Gesellschaft*, Rio Verlag AG, Zürich, 1995

REGOLATTI & DONINI, *Il cittadino, conoscenze di Educazione civica*, Casa Editrice Salvioni S.A., Bellinzona, 1996

SPÜHLER, *Der Richter und die Politik*, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (ZBJV), Stämpfli Verlag AG, Bern, 1994

TONINI, *Manuale di Procedura Penale*, Giuffrè, Milano, 2000

